

COMUNE DI MONTELONGO

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Approvato con delibera consiliare n. 8 del 26.2.1983

INDICE

Capo I – Disposizioni generali

Capo II – Tutela delle strade di uso pubblico

Capo III – Edifici rurali

Capo IV – Malattie del bestiame

Capo V – Penalità

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia rurale per il territorio comunale facente parte della zona rurale.

Art. 2

Il servizio di Polizia Rurale è diretto dal Sindaco e svolto dagli agenti di Polizia Municipale.

Capo II

Tutela delle strade di uso pubblico

Art. 3

Il transito sulle strade pubbliche deve avvenire con cautela onde evitare danneggiamenti del piano viabile.

Art. 4

I frontisti delle strade pubbliche, vicinali ed altre di uso pubblico non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, devono forzare lungo di esso la regolare capezzagna per volgere l'aratro o qualsiasi altro mezzo agricolo, senza arrecare danno alle strade.

Art. 5

I proprietari dei fondi sono obbligati a tenere le siepi in modo da non restringere e danneggiare le strade, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, vietando la libera visuale.

Art. 6

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale le acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque, con opere di qualsiasi natura ed origine. Sono pure vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi entro i fossi ed i canali in modo tale restringere la sezione normale del deflusso delle acque.

Art. 7

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito dal personale capace ed in numero sufficiente, da modo da impedire che con le sbandate arrechi danni ai fondi finitimi e molestie ai passanti.

Art. 8

E' proibito il pascolo del bestiame lungo i cigli, le scarpate, e gli argini sulle strade pubbliche.

Capo III

Edifici rurali

Art. 9

Per la costruzione, l'ampliamento e il riattamento di case coloniche, stalle, fabbricati rurali ecc. occorre la concessione edilizia che è rilasciata ai sensi della legge 28.1. 1977, n°10.

Art. 10

I fabbricati rurali devono essere tenuti in costante stato di pulizia.

Art. 11

I cani a guardia degli edifici rurali non possono essere lasciati liberi ma assicurati ad idonea catenella.

Capo IV

Malattie del bestiame

Art. 12

I proprietari e detentori di animali, a qualsiasi titolo, sono obbligati a denunciare all'autorità comunale qualunque caso di malattia infettiva accertata o sospetta.

Art. 13

Nel caso di malattia infettiva anche prima dell'intervento dell'autorità comunale il proprietario o conduttore dell'animale infetto deve procedere al suo isolamento.

Capo V

Penalità

Art. 14

Le trasgressioni alle norme contenute nel presente regolamento sono accertate dagli agenti di polizia municipale.

Art. 15

Oltre al pagamento delle sanzioni previste dalla legge, il Sindaco può ordinare la riduzione in primitivo stato ai sensi dell'art. 378 della legge 20.3.1965, n. 2248 allegato F.), nonché disporre, ove ne ricorrano i presupposti, l'esecuzione di ufficio con spese a carico del trasgressore inadempiente.

Art. 16

Il presente regolamento entrerà in vigore un mese dopo la sua regolare pubblicazione ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze e le consuetudini riguardanti la materia contemplata nel regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.